

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI ,14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/D

(Decisioni della Commissione Vertenze Economiche)

La Commissione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 20 ottobre 2004, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Avv. Fabio Di Cagno, Presidente, Avv. Roberto Borgogno, Vice Presidente; Dr. Enrico Ferri, Avv. Antonio Piro, Avv. Fabio Sarandrea, Avv. Marina Vajana, Avv. Enrico Vitali, Componenti; Sig. Claudio Cresta, Segretario:

1. RECLAMO N. 79 DEL TARANTO CALCIO, CONTRO L'U.S. AVELLINO, PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INTERA QUOTA DEL 15% DELL'INCASSO SPETTANTE A SEGUITO DELLA GARA AVELLINO/TARANTO DEL 4.5.2003.

La Commissione Vertenze Economiche accoglie il reclamo della Soc. Taranto Calcio e, per l'effetto, condanna la Soc. U.S. Avellino a corrispondere ad essa reclamante il complessivo importo di € 14.167,33 per le causali di cui al reclamo. Liquidando le spese del procedimento, da corrispondere alla FIGC, in € 700,00, ponendole a carico della resistente U.S. Avellino.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

2. RECLAMO N. 87 DELLA F.C. CROTONE CONTRO L'U.S. AVELLINO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI PROVOCATI DAI SOSTENITORI DELLA SQUADRA OSPITE NELLO STADIO "E. SCIDA", IN OCCASIONE DELLA GARA CROTONE/AVELLINO DELL'11.5.2003.

Vista la richiesta di rinvio presentata a mezzo fax da parte della Soc. F.C. Crotone; poiché nessuno è comparso per la Soc. U.S. Avellino rinvia a nuovo ruolo la trattazione della vertenza.

3. RECLAMO N. 90 DELL'U.S. AVELLINO, CONTRO LA F.C. CROTONE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUOTA DEL 15% DELL'INCASSO SPETTANTE A SEGUITO DELLA GARA CROTONE/AVELLINO DELL'11.5.2003.

Vista la richiesta di rinvio presentata a mezzo fax da parte della Soc. F.C. Crotone; poiché nessuno è comparso per la Soc. U.S. Avellino rinvia a nuovo ruolo la trattazione della vertenza.

4. RECLAMO N. 1 DELLA POL. ISOLOTTO, CONTRO L'A.C. PERUGIA IN ORDINE AL PAGAMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE BRIENZA FRANCO.

Ordinanza.

5. RECLAMO N. 7 DELL'U.S. ROSSANESE, CONTRO LA SPAL SPA AI SENSI DELL'ART. 99, COMMA 5 N.O.I.F. AVVERSO LE CERTIFICAZIONI DELL'UFFICIO DEL LAVORO F.I.G.C. IN ORDINE AI CALCIATORI ROSELLI FABIO E SIFONETTI GIUSEPPE.

La Commissione Vertenze Economiche rigetta il reclamo proposto dalla Soc. U.S. Rossanese nei confronti della Soc. Spal Spa e per l'effetto conferma le impugnate certificazioni dell'Ufficio del Lavoro del 7.7.2004.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

6. RECLAMO N. 16 DELLA A.C. PANIGAL, CONTRO L'U.C. SAMPDORIA IN ORDINE AL PAGAMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE BAZZANI FABIO.

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile il reclamo della Soc. A.C. Panigal e ordina per l'effetto incamerarsi la relativa tassa.

7. RECLAMO N. 19 DELLA F.C. BOLOGNA, CONTRO LA BASSANO VIRTUS IN ORDINE ALLA RESTITUZIONE DEL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE NERVO CARLO.

La Commissione Vertenze Economiche accoglie il reclamo della Soc. F.C. Bologna 1909 e per l'effetto dichiara la Soc. Bassano Virtus Soccer Team tenuta a restituire ad essa reclamante l'importo di € 16.000,00, oltre interessi legali dal 21.6.2004 sino al soddisfo. Ricorrendo giusti motivi, dichiara interamente compensate tra le parti le spese di difesa.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Avv. Fabio Di Cagno

Publicato in Roma il 20 ottobre 2004

IL SEGRETARIO
FEDERALE
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro